



COMUNE DI ACCUMOLI

PROVINCIA DI RIETI

Via Salvator Tommasi, 44 - 02011 ACCUMOLI
Tel. 0746 / 80429 Fax 0746 / 80411 C.F. P.IVA 00113430573
www.comune.accumoli.ri.it

COPIA

AREA I - AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA

Determinazione n. 189 del 18-10-2018

OGGETTO	<i>Conclusioni procedimento di riesame avviato su istanza della sig.ra [REDACTED] volta all'ottenimento dell'annullamento in autotutela della Determinazione A.C. n. 76 del 30.10.2017</i> <i>CIG:</i>
---------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO CHE

- il 24 agosto, 26 ottobre, 30 ottobre 2016 ed il 18 gennaio 2017 una sequenza sismica di magnitudo significativa ha colpito le regioni dell'Italia centrale ed in particolare le province di Rieti e di Ascoli Piceno, provocando numerose vittime e causando danni incalcolabili alle strutture pubbliche e private;
- il Comune di Accumoli è risultato essere uno dei comuni più colpiti, come si evince dall'allegato al D.L. 189/2016;
- con Delibera del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato lo stato di emergenza per n. 180 giorni in conseguenza dell'evento sismico che ha interessato il territorio della regione Lazio;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2017 è stato prorogato di n. 180 giorni lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e 30 ottobre 2016 ed il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i medesimi territori;
- l'art. 16 sexies del Decreto Legge n. 91 del 20 Giugno 2017, come convertito con Legge n. 123 del 3 agosto 2017, ha definito un'ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 28 febbraio 2018;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 è stato ulteriormente prorogato di n. 180 giorni lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e 30 ottobre 2016 ed il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i medesimi territori;

- in seguito all'evento calamitoso è stata prevista la possibilità per le popolazioni colpite di richiedere, nella prima fase dell'emergenza, un contributo per la ricerca di un'autonoma sistemazione (C.A.S.) qualora l'abitazione nella quale si dimorava principalmente, abitualmente e in modo continuativo, risultasse distrutta in tutto o in parte ovvero sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle autorità competenti;

RICHIAMATA

- l'Ordinanza Sindacale n. 1/S del 24.08.2016 con la quale è stato istituito il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), come modificata con ordinanza Sindacale n. 81/S del 25 ottobre 2016;
- l'Ordinanza Sindacale n. 2/S del 26.08.2016 di sgombero degli edifici;
- l'Ordinanza Sindacale n. 3/S del 26.08.2016 di individuazione delle zone rosse;
- le Ordinanze Sindacali n. 15/S del 14.09.2016, n. 84/S del 25.12.2016, n. 323 del 26.09.2017, n. 371 dell'8.08.2017, n. 407 dell'11.09.2017 di ripermimetrazione delle zone rosse;
- l'OCDPC n. 388 del 26.08.2016 che definisce i primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, nella quale si fissano disposizioni al fine di erogare un contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari in stato di emergenza abitativa;
- l'OCDPC n. 408 del 15.11.2016 che definisce gli ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016, nella quale si fissano ulteriori disposizioni in materia di contributi per l'autonoma sistemazione;
- la nota UC/TERAG n. 47707 del 16.09.2016 che individua il corredo istruttorio che ciascun richiedente il beneficio ha il dovere di presentare al Comune al fine di comprovare la sua dimora principale abituale e continuativa;
- la nota UC/TERAG n. 30819 del 05.05.2017 che specifica i criteri da adottare nell'ipotesi di più nuclei familiari conviventi presso la stessa dimora abituale e continuativa;
- le note UC/TERAG n. 45982 del 09.09.2016, n. 53614 del 12.10.2016, n. 54825 del 17.10.2016 e n. 63368 del 20.11.2016 che hanno ulteriormente specificato e circoscritto l'ambito applicativo ed interpretativo della normativa in materia di C.A.S. e S.A.E.;

PRESO ATTO CHE

- le ordinanze menzionate prevedono, quale presupposto di diritto per la legittimazione attiva alla presentazione di istanza per l'attribuzione del contributo di autonoma sistemazione (C.A.S.) la dimora principale, abituale e continuativa alla data del 24.08.2016 in immobile sito in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici e classificato con esito E o F delle rilevazioni Aedes o in alternativa in immobile crollato o situato in zona rossa;

- coerentemente con quanto disposto dalle O.C.D.P.C. n. 388/2016 e n. 408/2016 la popolazione di Accumoli interessata che ha provveduto autonomamente all'individuazione di una sistemazione abitativa, non beneficiando di strutture alternative a carico della pubblica amministrazione, ha avuto la possibilità di inoltrare domande di richiesta di contributo di autonoma sistemazione presso il Centro operativo comunale di Accumoli;
- in base a quanto stabilito nelle ordinanze menzionate e nelle successive note del Dipartimento, ai Comuni interessati è demandata l'istruttoria e la gestione delle attività corredate all'assegnazione dei contributi per l'autonoma sistemazione;
- il contributo non spetta ai soggetti che usufruiscono di altra assistenza, ad esempio l'accoglienza in tenda, in albergo o altre strutture a carico del sistema di emergenza come l'assegnazione delle S.A.E.;
- i Cittadini del Comune di Accumoli hanno provveduto a depositare presso questa Amministrazione le domande di Contributo di autonoma sistemazione, redatte su moduli predisposti dalla Protezione Civile, contenenti autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- i contributi economici, sulla base di quanto dichiarato dagli istanti mediante le autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sono attribuiti a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza;

RICHIAMATE

- la determinazione n. 1/S/finanziario del 25/10/2016 con la quale si è provveduto alla prima liquidazione di n. 41 C.A.S.;
- la determinazione n. 2/S/finanziario del 4/11/2016 con la quale si è provveduto alla seconda liquidazione di n. 49 C.A.S.;
- la determinazione n. 3/S/finanziario del 16/11/2016 con la quale si è provveduto alla terza liquidazione di n. 62 C.A.S.;
- la determinazione n. 4/S/finanziario del 27/11/2016 con la quale si è provveduto alla quarta liquidazione di n. 14 C.A.S.;
- la determinazione n. 5/S/finanziario del 4/12/2016 con la quale si è provveduto alla quinta liquidazione di n. 144 C.A.S.;
- la determinazione A.C. n. 2 del 25/01/2017 con la quale si è provveduto alla prima liquidazione anno 2017 di n. 194 C.A.S.;
- la determinazione A.C. n. 8 del 07/04/2017 con la quale si è provveduto alla seconda liquidazione anno 2017 di n. 190 C.A.S.;
- la determinazione A.C. n. 12 del 12/05/2017 con la quale si è provveduto alla terza liquidazione anno 2017 di n. 179 C.A.S.;

- la determinazione A.C. n. 15 del 19/06/2017 con la quale si è provveduto alla quarta liquidazione anno 2017 di n. 192 C.A.S.;
- la determinazione A.C. n. 18 del 17/07/2017 con la quale si è provveduto alla quinta liquidazione anno 2017 di n. 142 C.A.S.;
- la determinazione A.C. n. 20 del 07/08/2017 con la quale si è provveduto alla sesta liquidazione anno 2017 di n. 148 C.A.S.;
- la determinazione A.C. n. 23 del 05/09/2017 con la quale si è provveduto alla settima liquidazione anno 2017 di n. 139 C.A.S.;
- la determinazione A.C. n. 26 del 10/10/2017 con la quale si è provveduto alla ottava liquidazione anno 2017 di n. 95 C.A.S.;
- la determinazione n. 76 del 30.10.2017 con la quale l'Area Contabile ha proceduto a annullare le determinazioni del Responsabile dell'Area Contabile del Comune di Accumoli, precedentemente richiamate, limitatamente alla parte in cui attribuiscono il contributo di autonoma sistemazione (C.A.S.) in favore della Sig.ra [REDACTED], e ad annullare altresì i consequenziali atti di liquidazione complessivamente ammontanti a € 3.460,00 a mezzo dei quali il comune di Accumoli ha erogato le somme oggetto di contributo;

TENUTO CONTO CHE

- l'attribuzione del Contributo di autonoma sistemazione è avvenuta sulla base della dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante la persistenza in capo al dichiarante dei presupposti di legge sul possesso dei requisiti prescritti;
- l'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 pone in capo all'Amministrazione comunale l'onere di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e dell'effettivo possesso dei requisiti;
- tale attività di verifica è stata altresì sollecitata dalla Circolare Dipartimento Protezione civile del 9 settembre 2016 che prevede che "I Sindaci sono tenuti a controllare, anche a campione, la veridicità delle autocertificazioni tese e ad erogare i contributi, salva la ripetizione di quanto pagato all'esito degli accertamenti di competenza, da reiterare con cadenza periodica, per verificare la permanenza in capo ai percipienti dei requisiti per la corresponsione del contributo in parola. Ove sia accertata la carenza dei predetti requisiti i Sindaci provvedono a revocare l'erogazione del contributo e ad agire per la restituzione di quanto percepito indebitamente".
- il legislatore non ha fornito una definizione analitica del presupposto della dimora abituale e continuativa;
- in assenza di indicazioni normative specifiche in tal senso, l'amministrazione comunale, al fine di rendere imparziale trasparente e oggettiva l'attività di verifica, nel rispetto dei requisiti generali dell'ordinamento, delle norme di rango superiore e in osservanza delle indicazioni nomofilattiche della giurisprudenza, ha inteso elaborare dei criteri-parametri ragionevoli, astratti e omogenei specificanti i criteri indicati sommariamente dal legislatore per stabilire il possesso dei requisiti prescritti dai provvedimenti del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile;

- questa Area ha conseguentemente avviato le attività di verifica dei requisiti sulla base di suddetti criteri-parametri elaborati congiuntamente all'Area Contabile, originariamente deputata a svolgere la verifica dei presupposti auto dichiarati ai fini dell'assegnazione del C.A.S.;
- suddetti criteri-parametri di verifica, rappresentanti il nucleo centrale ma non esaustivo dell'accertamento, sono contenuti in un Protocollo adottato e reso pubblico giusta Deliberazione di Giunta n. 45 del 29.09.2017;

RICHIAMATO

- il Decreto Sindacale n. 4 del 04.07.2017 di nomina del Segretario Comunale, Dott. Claudio Santarelli, quale Responsabile dell'Area Amministrativa sino al 31.07.2017;
- la nota del segretario comunale dott. Claudio Santarelli prot. n. 8307 del 28.07.2017 con la quale, ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90, è stata individuata la struttura dell'Area II Economico - Finanziaria e Tributi quale Responsabile del procedimento di verifica delle istanze di assegnazione C.A.S.;
- il Decreto Sindacale n. 5 dell'01.08.2017, il n. 7 del 24.10.2017 ed il n. 1 del 02.01.2018 di nomina della Dott.ssa Sara Giampietri quale Responsabile dell'Area Amministrativa e Segreteria;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 8 del 19.01.2018, con la quale è stata unificata la gestione delle verifiche delle istanze inerenti al C.A.S. ed alle S.A.E., attribuendo entrambe all'Area Amministrativa;

VISTA l'istanza C.A.S. prot. n. 3971 del 7.09.2016 presentata dalla sig.ra [REDACTED] codice fiscale [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in Accumoli, Via [REDACTED];

PRESO ATTO CHE in virtù della sopra specificata istanza la sig.ra [REDACTED] è risultata beneficiaria del Contributo di autonoma Sistemazione (C.A.S.), come risulta dalle determinazioni sopra richiamate, esecutive a far data dal 24.08.2016;

TENUTO CONTO CHE

- l'Area I Amministrativa, alla quale veniva affidata la gestione dei procedimenti inerenti al C.A.S. (come da Deliberazione di G.C. n. 8 del 19.01.2018), su istanza di parte prot. n. 343 del 16.01.2018, avviava il procedimento di annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21-octies e ss. Legge n. 241/1990, della determinazione n. 76 del 30.10.2017, comunicando all'istante l'avvio del suddetto procedimento (nota prot. n. 986/2018);
- nel corso del procedimento l'istante presentava memorie ed osservazioni prot. n. 1343 del 15.02.2018;
- in data 20.03.2018 veniva comunicato all'istante il preavviso di diniego in ordine all'istanza presentata (prot. n. 2563);
- il successivo 31.03.2018 l'istante formulava osservazioni al preavviso di diniego (prot. n. 2998/2018 e n. 3000/2018);
- il Responsabile del procedimento, all'esito dell'attività istruttoria posta in essere, conclusa giusta relazione prot. n. 8747 del 9.10.2018, allegata alla presente e anche

per gli aspetti motivazionali, in questa sede integralmente richiamata, ha acclarato l'insussistenza in capo alla sig.ra [REDACTED], del requisito della dimora principale, abituale e continuativa nel territorio di Accumoli nel periodo antecedente alla data del 24 agosto 2016;

DATO ATTO che la sig.ra [REDACTED] contrariamente a quanto previsto dalla circolare del Dipartimento Protezione civile UC/TERAG n. 53614 del 12.10.2016 non ha assolto l'obbligo di provare incontrovertibilmente all'amministrazione procedente la propria dimora principale, abituale e continuativa in Accumoli ante sisma;

VISTI

- il D.Lgs. n. 189/2016 convertito in L. 15 dicembre 2016, n. 229;
- le OCDCP n. 388/2016, n. 394/2016, n. 408/2016;
- le Note del Dipartimento Protezione Civile UC/TERAG n. 45982 del 9.09.2016, n. 47707 del 16.09.2016, n. 53614 del 12.10.2016, n. 54825 del 17.10.2016, n. 63368 del 20.11.2016, n. 30819 del 05.05.2017;
- l'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 ai sensi del quale *"qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera"*;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti degli Enti locali tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici e, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- che il medesimo decreto legislativo prevede che nei Comuni privi di dirigenti, dette funzioni siano svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- di dare atto che quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990;
- alla luce del nuovo quadro istruttorio emerso e valutato, di concludere il procedimento di riesame ai fini dell'annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21-octies L. n. 241/1990, avviato su istanza (prot. n. 343/2018) della sig.ra [REDACTED] (codice fiscale [REDACTED]) nata a [REDACTED] il [REDACTED], ANNULLANDO la determinazione dell'Area contabile n. 76 del 30.10.2017 e procedendo contestualmente, sulla base di quanto espressamente indicato nella relazione istruttoria prot. n. 8747 del 9.10.2018, da ritenersi integralmente richiamata, ad ANNULLARE tutte le determinazioni assunte dalla scrivente Amministrazione, in premessa già richiamate e di seguito specificate, limitatamente e nella parte in cui attribuiscono il C.A.S. alla sig.ra [REDACTED], nonché i contestuali atti di liquidazione, recanti il complessivo importo di euro 3.460,00:

- la determinazione n. 1/S/finanziario del 25/10/2016 con la quale si è provveduto alla prima liquidazione di n. 41 C.A.S.;
- la determinazione n. 2/S/finanziario del 4/11/2016 con la quale si è provveduto alla seconda liquidazione di n. 49 C.A.S.;
- la determinazione n. 3/S/finanziario del 16/11/2016 con la quale si è provveduto alla terza liquidazione di n. 62 C.A.S.;
- la determinazione n. 4/S/finanziario del 27/11/2016 con la quale si è provveduto alla quarta liquidazione di n. 14 C.A.S.;
- la determinazione n. 5/S/finanziario del 4/12/2016 con la quale si è provveduto alla quinta liquidazione di n. 144 C.A.S.;
- la determinazione A.C. n. 2 del 25/01/2017 con la quale si è provveduto alla prima liquidazione anno 2017 di n. 194 C.A.S.;
- la determinazione A.C. n. 8 del 07/04/2017 con la quale si è provveduto alla seconda liquidazione anno 2017 di n. 190 C.A.S.;
- la determinazione A.C. n. 12 del 12/05/2017 con la quale si è provveduto alla terza liquidazione anno 2017 di n. 179 C.A.S.;
- la determinazione A.C. n. 15 del 19/06/2017 con la quale si è provveduto alla quarta liquidazione anno 2017 di n. 192 C.A.S.;
- la determinazione A.C. n. 18 del 17/07/2017 con la quale si è provveduto alla quinta liquidazione anno 2017 di n. 142 C.A.S.;
- la determinazione A.C. n. 20 del 07/08/2017 con la quale si è provveduto alla sesta liquidazione anno 2017 di n. 148 C.A.S.;
- la determinazione A.C. n. 23 del 05/09/2017 con la quale si è provveduto alla settima liquidazione anno 2017 di n. 139 C.A.S.;
- la determinazione A.C. n. 26 del 10/10/2017 con la quale si è provveduto alla ottava liquidazione anno 2017 di n. 95 C.A.S.;
- di ordinare alla sig.ra [REDACTED] l'immediata restituzione del complessivo importo di euro 3.460,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, sul C/C bancario intestato al Comune di Accumoli IBAN IT83E0306914601100000046108 (INTESA SANPAOLO) causale: restituzione C.A.S. – Det. 189/2018;
- di pubblicare la presente determinazione all'Albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia formale parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione del Responsabile del Servizio, stante la natura dell'atto non comportante impegno di spesa;
- di dare atto che la presente determinazione va comunicata per conoscenza alla Giunta Comunale, per il tramite del Segretario Comunale, nonché inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto dal Settore Segreteria;

- di dare mandato al Responsabile del procedimento di notificare alla sig.ra [REDACTED] l'avvenuta conclusione del relativo procedimento avviato a suo carico;
- di rappresentare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dal ricevimento secondo le modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010, n. 104, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Il Responsabile dell'Area

F.to Dott.ssa Sara Giampietri

RELATA di PUBBLICAZIONE all'ALBO PRETORIO

Si attesta che copia della presente Determinazione è stata affissa all'ALBO PRETORIO on-line del Comune di Accumoli in data _____ per 15 giorni consecutivi.

N. _____ del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI,

Il Responsabile dell'Area

F.to Dott.ssa Sara Giampietri